

DURC e violazione delle norme di sicurezza (D.M. 24/10/2007)

Il DM 24.10.2007

(Ministero del lavoro) stabilisce che: in caso di violazione di norme di sicurezza DPR 164/56, 547/55 e 303/56, D. Lgs. 626/94 s.m.i., D. Lgs. 494/96 s.m.i., ecc., (es. mancata protezione di una macchina, mancata messa a disposizione dei DPI, mancato riconoscimento del riposo settimanale, presenza di lavoro nero, ecc.) per il quale vi è stata la condanna, il DURC non viene rilasciato per un periodo da 3 a 24 mesi.

La disposizione non si applica solo al settore dell'edilizia ma a tutti i settori merceologici che godono di benefici normativi, sovvenzioni e contributivi, nei casi di appalti (D. gs. 163/06), ecc.